SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 gennaio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 18 gennaio 2017.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Art. 1.

Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione dura in carica un anno ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 3, comma 10.

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2001 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;

d) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2011, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

e) accertare il livello di attenzione e la capacita d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

f) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011;

g) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

Art. 3.

Poteri della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanta riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2017 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 18 gennaio 2017

Il Presidente: GRASSO

LAVORI PREPARATORI

Documento XXII, n. 34:

Presentato dai senatori FEDELI, FINOCCHIARO, LO MORO, LANZILLOTTA, BONFRISCO, DE PIETRO, PETRAGLIA, DE PETRIS, AMATI, DI GIORGI, ZANDA, FATTORINI, CIRINNÀ, SUSTA, MORRA, MUSSINI, CANTINI, CHITI, BATTISTA, SERRA, BERTUZZI, BISINELLA, CAPACCHIONE, BOCCHINO, MONTEVECCHI, CORSINI, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DIRINDIN, FAVERO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GIACOBBE, GOTOR, LEZZI, LO GIUDICE, LUCHERINI, LUMIA, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORELLANA, ORRÙ, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO, REPETTI, RICCHIUTI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI, TOMASELLI, ZANONI, BENCINI, E URAS il 26 ottobre 2016.

Assegnato il 27 ottobre 2016 alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) ha avviato l'esame del Documento nella seduta del 3 novembre 2016 e ha concluso la discussione generale nella seduta dell'8 novembre 2016.

Nella seduta del 15 novembre 2016, la Commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti, che si è concluso nella successiva seduta del 16 novembre, con l'approvazione di alcuni tra gli emendamenti riferiti al testo del Documento. Nella medesima seduta la Commissione ha quindi conferito alla relatrice Lo Moro il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del Doc. XXII, n. 34, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con la richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il 17 novembre 2016 è stato comunicato alla Presidenza del Senato il testo proposto dalla 1ª Commissione permanente (Doc. XXII, 34-A).

Nella seduta del 17 gennaio 2017, l'Assemblea del Senato ha iniziato la discussione del Documento XXII, 34-A, nel testo deliberato dalla Commissione affari costituzionali.

Nella seduta pomeridiana del 18 gennaio 2017, l'Assemblea ha approvato, con modificazioni, il testo del Documento XXII, n. 34-A proposto dalla Commissione.

17A00487

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Gavazzana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gavazzana (Alessandria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 novembre 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gavazzana (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Enrica Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gavazzana (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Claudio Sasso.

Il citato amministratore, in data 17 novembre 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gavazzana (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Enrica Montagna, in servizio presso la Prefettura di Alessandria.

Roma, 30 dicembre 2016

Il Ministro: MINNITI

17A00450

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2016.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di seguito denominato «Piano»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2016, con il quale sono state delegate alla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, on. avv. Maria Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 5-*bis*, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-*bis*, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 2009;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2014 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 - Centro di Responsabilità n. 8, cap. 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 18.904.368;

Considerata la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilità n. 8 per l'anno 2015 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2014, che dispone la destinazione di euro 9.119.826 per l'attuazione delle azioni di cui al predetto art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016 - Centro di Responsabilità n. 8, capitolo n. 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 18.015.253, di cui euro 9.007.627 per l'attuazione delle azioni di cui al predetto art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Visti gli esiti della riunione dell'8 settembre 2016 della Cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere prevista dal Piano;

Vista la nota n. 534 del 7 novembre 2016 con la quale la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con delega alle pari opportunità, ha rappresentato all'Assessora alle politiche sociali della Regione Lazio, in qualità di Coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'opportunità di procedere alla ripartizione delle risorse per le annualità 2015 e 2016 in un'unica soluzione, al fine di garantire la massima efficacia dei servizi dedicati alle vittime di violenza e la piena attuazione delle linee d'azione del Piano, anche alla luce delle conclusioni e raccomandazioni di cui alla deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G, della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti;

Vista la nota DPO n. 8256 dell'11 novembre 2016 e la successiva comunicazione DPO n. 8285 del 14 novembre 2016, con le quali il coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni;

Vista la nota DPO n. 8274 dell'11 novembre 2016 con la quale la Provincia autonoma di Trento ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nel proprio territorio;

Vista la nota DPO n. 8272 dell'11 novembre 2016 con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nel proprio territorio;

Considerato, quindi, che occorre procedere alla ripartizione delle risorse, in un'unica soluzione, previste dal citato art. 5-*bis*, pari a euro 9.119.826 per l'anno 2015 e a euro 9.007.627 per l'anno 2016;

Acquisita in data 24 novembre 2016 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 18.127.453, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per gli anni 2015 e 2016 in unica soluzione, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6.

2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 9.119.826 per il 2015 e ad euro 9.007.627 per il 2016, per un importo complessivo di euro 18.127.453, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:

a) il 33 per cento dell'importo complessivo, pari a euro 5.982.059,49, è destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

b) la rimanente somma, pari ad euro 12.145.393,50, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro 1.214.539,35) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 5.465.427,08) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 5.465.427,08) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione, di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere rispettivamente *b)* e *c)*, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera *a)*, pari ad euro 5.982.059,49, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto.

4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera *b)*, pari ad euro 1.214.539,35, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.

5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera *b)*, pari ad euro 10.930.854,16, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio 2016 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 11 novembre 2016 e 14 novembre 2016, dal coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.

6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 220.105 ed euro 242.296, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 3.

Attività delle Regioni e del Governo

1. Ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le Regioni, utilizzando il modello uniforme che sarà previamente concordato, presentano, entro il 31 marzo 2017, una relazione al Dipartimento per le pari opportunità, concernente le iniziative

adottate nelle annualità 2015 e 2016 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie già ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 3:

a) l'indicazione di obiettivi definiti;

b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità;

c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità della scheda programmatica di cui al comma 2, le Regioni trasmettono al medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse.

4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle Regioni in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2.

5. Nella definizione della programmazione degli interventi viene assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti.

6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilità delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando un modello di scheda uniforme previamente concordato. Nella relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonché i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole.

7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché per consentire il monitoraggio e la verifica delle attività, anche sotto il profilo della tempistica, entro 120 giorni dalla data effettiva di disponibilità delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità i provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 3.

8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonché tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità.

9. Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, comma 3, le Regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei nuovi centri antiviolenza e delle nuove case-rifugio.

10. Nella programmazione degli interventi regionali già operativi di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, comma 3, le Regioni possono tenere anche conto delle previsioni dell'art. 16, comma 1, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), per l'adozione di misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza sessuale e di genere.

11. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

12. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 3, sia affidata o delegata ai Comuni, alle Città metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorità previste dal presente decreto da parte di tali Enti.

13. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 3, e ai connessi adempimenti.

14. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2018 comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 25 novembre 2016

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 97

Tabella 1

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

Ripartizione Fondi 2015/2016	**€**	**18.127.453**	di cui:	
		33%	pari a	
			€	**5.982.059**

REGIONE	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)		Totale Finanziato
Abruzzo	2,45%	€	146.560
Basilicata	1,23%	€	73.579
Calabria	4,11%	€	245.863
Campania	9,98%	€	597.010
Emilia Romagna	7,08%	€	423.530
Friuli Venezia Giulia	2,19%	€	131.007
Lazio	8,60%	€	514.457
Liguria	3,02%	€	180.658
Lombardia	14,15%	€	846.461
Marche	2,65%	€	158.525
Molise	0,80%	€	47.856
P.A. Bolzano	0,82%	€	49.053
P.A. Trento	0,84%	€	50.249
Piemonte	7,18%	€	429.512
Puglia	6,98%	€	417.548
Sardegna	2,96%	€	177.069
Sicilia	9,19%	€	549.751
Toscana	6,55%	€	391.825
Umbria	1,64%	€	98.106
Valle d'Aosta	0,29%	€	17.348
Veneto	7,28%	€	435.494
Totale	99,99%	€	5.982.059

(1) I dati sono riferiti al Censimento 2014

Tabella 2

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

Ripartizione Fondi 2015/2016	€ 18.127.453	di cui	67%	pari a	€ 12.145.394		
				di cui	€ 1.214.539	per la programmazione regionale e degli interventi già operativi	10%
				di cui	€ 5.465.427	per il potenziamento dei CAV già esistenti	45%
				di cui	€ 5.465.427	per il potenziamento dei CR già esistenti	45%

REGIONE	RESIDENTI (1)	Numero CAV 2016 (2)-(4)	Numero CR 2016 (3)-(4)	Riparto per popolaz. destinato ai CAV	Riparto in base al numero dei CAV	Riparto per popolaz. destinato ai CR	Riparto in base al numero dei CR	per la programmazione regionale e degli interventi già operativi	Totale Finanziato
ABRUZZO	1.326.513	10	1	€ 39.836	€ 133.957	€ 39.836	€ 19.589	€ 26.557	259.774
BASILICATA	573.694	1	1	€ 17.228	€ 13.396	€ 17.228	€ 19.589	€ 11.485	78.927
CALABRIA	1.970.521	9	2	€ 59.175	€ 120.561	€ 59.175	€ 39.179	€ 39.450	317.541
CAMPANIA	5.850.850	40	5	€ 175.703	€ 535.826	€ 175.703	€ 97.947	€ 117.135	1.102.315
EMILIA ROMAGNA	4.448.146	24	45	€ 133.579	€ 321.496	€ 133.579	€ 881.520	€ 89.053	1.559.228
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.221.218	6	10	€ 36.674	€ 80.374	€ 36.674	€ 195.893	€ 24.449	374.064
LAZIO	5.888.472	8	6	€ 176.833	€ 107.165	€ 176.833	€ 117.536	€ 117.889	696.256
LIGURIA	1.571.053	7	7	€ 47.179	€ 93.770	€ 47.179	€ 137.125	€ 31.453	356.706
LOMBARDIA	10.008.349	28	31	€ 300.554	€ 375.078	€ 300.554	€ 607.270	€ 200.370	1.783.827
MARCHE	1.543.752	5	5	€ 46.359	€ 66.978	€ 46.359	€ 97.947	€ 30.906	288.550
MOLISE	312.027	1	1	€ 9.370	€ 13.396	€ 9.370	€ 19.589	€ 6.247	57.972
P.A. Bolzano	520.891	4	5	€ 15.643	€ 53.583	€ 15.643	€ 97.947	€ 10.428	193.243
P.A. Trento	538.223	8	1	€ 16.163	€ 107.165	€ 16.163	€ 19.589	€ 10.775	169.856
PIEMONTE	4.404.246	17	7	€ 132.261	€ 227.726	€ 132.261	€ 137.125	€ 88.174	717.548
PUGLIA	4.077.166	24	10	€ 122.439	€ 321.496	€ 122.439	€ 195.893	€ 81.626	843.893
SARDEGNA	1.658.138	8	5	€ 49.794	€ 107.165	€ 49.794	€ 97.947	€ 33.196	337.897
SICILIA	5.074.261	24	15	€ 152.382	€ 321.496	€ 152.382	€ 293.840	€ 101.588	1.021.688
TOSCANA	3.744.398	23	17	€ 112.446	€ 308.100	€ 112.446	€ 333.019	€ 74.964	940.974
UMBRIA	891.181	3	2	€ 26.762	€ 40.187	€ 26.762	€ 39.179	€ 17.842	150.732
VAL D_AOSTA	127.329	1	1	€ 3.824	€ 13.396	€ 3.824	€ 19.589	€ 2.549	43.182
VENETO	4.915.123	21	9	€ 147.603	€ 281.309	€ 147.603	€ 176.304	€ 98.402	851.221
Totali	60.665.551	272	186	€ 1.821.809	€ 3.643.618	€ 1.821.809	€ 3.643.618	€ 1.214.539	12.145.394

(1) Dati ISTAT gennaio 2016
(2) dati forniti dalle Regioni il 12-11-2016
(3) dati forniti dalle Regioni il 12-11-2016
(4) dati forniti dalle Province Autonome l' 11-11-2016

17A00488

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2016.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2016, con il quale sono state delegate alla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, on. avv. Maria Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», il quale prevede l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015, con cui è stato adottato il suddetto Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato «Piano»;

Visto, in particolare, il paragrafo 4 del Piano, che destina 13 milioni di euro, da ripartirsi tra le regioni e le province autonome, alla realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, prevedendo che le risorse nazionali siano utilizzate in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 5, comma 4, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che ai fini del finanziamento del citato Piano prevede l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità»;

Visto l'art. 1, comma 217, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», che prevede per il finanziamento del citato Piano l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2014, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 - Centro di responsabilità n. 8, cap. 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 18.904.368, di cui euro 9.119.826 per le azioni di cui al citato art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016 - Centro di responsabilità n. 8, cap. 496 «Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne», che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 18.015.253, di cui euro 9.007.626 per l'attuazione delle azioni di cui al predetto art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visti gli esiti della riunione dell'8 settembre 2016 della Cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere prevista dal Piano;

Vista la nota n. 533 del 7 novembre 2016 con la quale la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con delega alle pari opportunità, ha rappresentato all'Assessora alle politiche sociali della Regione Lazio, in qualità di coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'opportunità di procedere alla piena attuazione delle linee d'azione del Piano, anche alla luce delle conclusioni e raccomandazioni di cui alla deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G, della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, mediante la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse previste dal paragrafo 4 del Piano, pari a 13 milioni di euro, per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie;

Considerato, quindi, che occorre procedere alla ripartizione delle risorse pari a 13 milioni di euro previste dal paragrafo 4 del Piano, per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie;

Acquisita in data 24 novembre 2016 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo la tabella allegata per la somma complessiva di euro 13 milioni di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità n. 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare alla realizzazione delle quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di riparto

1. In attuazione del paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano risorse pari a 13 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per l'attuazione delle quattro linee di azione ivi previste, di seguito denominate «linee d'azione», e di seguito riportate:

a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all'allegato «E» del Piano;

b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;

c) interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica;

d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella.

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle provincie autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari a euro 109.200 ed euro 106.600, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

4. Al fine di garantire la funzione complementare delle risorse ripartite ai sensi del presente decreto, le regioni e le province autonome provvederanno a garantire il cofinanziamento degli interventi corrispondenti alla attuazione delle citate quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere in misura non inferiore al 20 per cento, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni e dalle province autonome per la realizzazione dei citati interventi.

Art. 2.

Attività delle regioni e del Governo

1. In ragione delle concrete ed effettive esigenze della programmazione regionale, con riferimento ad interventi già programmati, in atto o conclusi e riferiti alle linee d'azione, le regioni possono programmare la realizzazione di interventi ed iniziative attuative di una o più delle suddette linee.

2. Al fine di consentire la presentazione alle Camere della relazione sullo stato di attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere prevista dall'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 4 agosto 2013, n. 93, e il rispetto delle tempistiche ivi previste, le regioni, utilizzando il modello uniforme che sarà previamente concordato, presentano, entro dodici mesi dall'effettiva disponibilità delle risorse da parte delle regioni, una relazione dettagliata al medesimo dipartimento, concernente le iniziative adottate nel periodo di riferimento per l'attuazione di una o più delle linee d'azione, a valere sulle risorse ripartite ai sensi del presente decreto.

3. Per consentire il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi regionali da parte del Dipartimento per le pari opportunità, le regioni trasmettono al medesimo dipartimento, con cadenza semestrale, informazioni di sintesi sull'avanzamento delle attività, in coerenza con i contenuti della scheda programmatica di cui al successivo comma 4.

4. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse, secondo gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere allegato un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi previsti nell'ambito di una o più delle linee d'azione:

a) l'indicazione di obiettivi definiti;

b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione delle menzionate quattro linee d'azione e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità d'attuazione;

c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma, che dia conto in maniera chiara e definita anche dell'impiego delle risorse complementari di cui all' art. 1, comma 4.

5. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità della scheda programmatica, di cui al comma 4, le regioni trasmettono al medesimo dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse ripartite ai sensi del presente decreto, nonché delle risorse regionali complementari.

6. I trasferimenti alle regioni saranno erogati in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 4.

7. Nella predisposizione della scheda programmatica, di cui al comma 4, viene assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli attori pubblici e privati rilevanti.

8. Gli atti di cui ai commi 4 e 5, nonché tutti gli interventi attuativi delle linee d'azione, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità.

9. Nel caso in cui la gestione degli interventi sia affidata o delegata ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorità previste dal presente decreto da parte di tali enti.

10. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi attuativi delle linee d'azione e ai connessi adempimenti.

11. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2018, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 25 novembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 96

Tabella 1

Articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, risorse da ripartire tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

Ripartizione Fondi 2015/2016 **€ 13.000.000** di cui:

REGIONE	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale Finanziato
Abruzzo	2,45%	€ 318.500
Basilicata	1,23%	€ 159.900
Calabria	4,11%	€ 534.300
Campania	9,98%	€ 1.297.400
Emilia Romagna	7,08%	€ 920.400
Friuli Venezia Giulia	2,19%	€ 284.700
Lazio	8,60%	€ 1.118.000
Liguria	3,02%	€ 392.600
Lombardia	14,15%	€ 1.839.500
Marche	2,65%	€ 344.500
Molise	0,80%	€ 104.000
P.A. Bolzano	0,82%	€ 106.600
P.A. Trento	0,84%	€ 109.200
Piemonte	7,18%	€ 933.400
Puglia	6,98%	€ 907.400
Sardegna	2,96%	€ 384.800
Sicilia	9,19%	€ 1.194.700
Toscana	6,55%	€ 851.500
Umbria	1,64%	€ 213.200
Valle d'Aosta	0,29%	€ 37.700
Veneto	7,28%	€ 946.400
Totale	99,99%	€ 12.998.700

(1) I dati sono riferiti al Censimento 2014

17A00489

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Liguria per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera *a)*, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera *b)*, alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumilà (lettera *c)* e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera *d)* e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera *e)*;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 216 del 30 dicembre 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1,

previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e)*, del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Liguria sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 125.797.607,41;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 376 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Liguria» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b)*, 4, lettera *f)*, e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Liguria, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 62.500.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Liguria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b)*, sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Viste le note della Regione Liguria del 29 novembre e del 2 dicembre 2016 con cui è stata trasmessa la tabella, che verrà pubblicata sul sito web istituzionale della regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 10.327.244,58, con riferimento alle domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 376 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/67527 del 3 dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Liguria, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 10.327.244,58, suddivisi come segue:

a. eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria, euro 3.204.001,88;

b. avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, euro 2.062.682,99;

c. eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, euro 4.897.718,62;

d. eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, euro 162.841,09.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

17A00486

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2016.

Monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti i tempi e le modalità di acquisizione delle informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, e relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, e in particolare l'ultimo periodo, il quale prevede che gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti nel sopra richiamato decreto, ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo dello stesso art. 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il comma 7, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, in particolare, l'art. 14 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui;

Visto il comma 17-*bis*, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera *a)*, limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015 di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 605 del 12 dicembre 2014, concernente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la determinazione del maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e del maggiore disavanzo degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella seduta del 24 novembre 2016, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 con riferimento alla data 1 gennaio 2015 forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato B/1 firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalità definite dall'allegato A al presente decreto.

2. Le autonomie speciali e i loro enti che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 con riferimento alla data 1° gennaio 2016 forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato B/1S firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalità definite dall'allegato A al presente decreto.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le

informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato C firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalità definite dall'allegato A al presente decreto.

4. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato D firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalità definite dall'allegato A al presente decreto.

5. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato E firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalità definite dall'allegato A al presente decreto.

6. La Regione Campania che, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 84054 del 6 novembre 2014, ai fini del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2013, è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011, fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato F firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalità definite dall'allegato A al presente decreto.

7. Gli enti di cui al comma 1 e 2 forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ulteriori elementi informativi utili per la finanza pubblica concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, rispettivamente attraverso il prospetto di cui all'allegato B/2 e B/2S al presente decreto.

8. I prospetti di cui ai commi da 1 e 7 sono trasmessi per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Gli enti che non trasmettono le informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal presente decreto ripianano il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Allegato A

Il presente allegato riguarda i tempi e le modalità per la trasmissione delle informazioni riguardanti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e dall'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.

A. ISTRUZIONI GENERALI.

A.1. Modalità trasmissione.

Ciascun ente trasmette il prospetto concernente il maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'applicazione *web* http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che è stata dedicata anche al monitoraggio del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Le regole per l'accesso all'applicazione web e al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio http://www.rgs.mef.gov.it – Sezione «Pareggio bilancio e Patto di stabilità».

I termini per la trasmissione dei prospetti sono differenti per le diverse tipologie di enti.

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (città metropolitane, province, comuni, Comunità montane, Unioni di comuni e consorzi di enti locali in contabilità finanziaria) trasmettono il prospetto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che alla data di pubblicazione del presente decreto non hanno ancora approvato il riaccertamento straordinario dei residui a causa del ritardo dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente l'adozione del decreto legislativo n. 118 del 2011, trasmettono il prospetto entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di riaccertamento straordinario dei residui, previa comunicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it di non avere ancora approvato il rendiconto dell'esercizio precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, conseguentemente, di non avere ancora approvato il riaccertamento straordinario dei residui.

Gli organismi e gli enti strumentali delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali, trasmettono il prospetto entro il 30 giugno 2017.

Gli organismi e enti strumentali delle regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che alla data del 30 giugno 2017 non hanno ancora approvato il riaccertamento straordinario dei residui a causa del ritardo dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente l'ado-

zione del decreto legislativo n. 118 del 2011, trasmettono il prospetto entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di riaccertamento straordinario dei residui, previa comunicazione, entro il 30 giugno 2017, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it di non avere ancora approvato il rendiconto dell'esercizio precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, conseguentemente, di non avere ancora approvato il riaccertamento straordinario dei residui.

Ai sensi del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per enti strumentali si intendono l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle condizioni previste dall'art. 11-*ter* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e per organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui interessa solo gli enti che adottano la contabilità finanziaria.

A.2 Utenze per la trasmissione dei prospetti.

Per la trasmissione dei prospetti possono essere utilizzate le utenze dell'applicazione *web* dedicata al patto di stabilità interno e al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'applicazione *web* consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema *web*, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato ACCESSO WEB/16 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica, consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio, all'indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it – Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilità», link 'Regole per il sito pareggio di bilancio'.

Gli organismi e gli enti strumentali chiedono le utenze a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Se nel richiedere la nuova utenza, non trovano il proprio ente nell'elenco degli enti proposti dall'applicativo, richiedono l'inserimento nell'elenco attraverso una mail a igepa.relcassa@tesoro.it, comunicando il codice fiscale dell'ente e trasmettendo il relativo statuto o atto costitutivo.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio.

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio http://www.rgs.mef.gov.it – Sezione «Pareggio bilancio e Patto di stabilità», sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782/2894 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;

arconet@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI CONCERNENTI IL MONITORAGGIO DEL MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

Per il monitoraggio del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono stati previsti i seguenti modelli:

Allegati B/1 e B/2 – per gli enti che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2015;

Allegati B/1S e B/2S – per le Autonomie speciali ed i loro enti che, in attuazione degli accordi con lo Stato, hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2016;

Allegato C – per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2012;

Allegato D – per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2012, compreso il comune di Bossolasco, che ha avviato la sperimentazione il 1° gennaio 2013;

Allegato E – per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2014;

Allegato F – per la regione Campania che ha partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011, effettuando il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2013(1);

B.1 Allegati B/1 e B/2.

Il prospetto B/1 segue lo schema di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui, allegato alla delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario in attuazione dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Pertanto gli enti compilano l'allegato B/1 inserendo gli importi risultanti dall'allegato alla propria delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, riguardante la dimostrazione del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana indicano il risultato di amministrazione al netto della sanità e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. La Regione Sardegna indica il risultato di amministrazione al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto».

Le voci del prospetto sono tutte di segno positivo, salvo quella relativa alla lettera *a)*, da inserire con il segno negativo, in caso di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014. Sono negative anche le voci relative alle lettere *h)*, *n)* ed *o)* del prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che le compongono risulta un valore negativo.

Può presentare valore negativo anche l'ultima voce del prospetto, avente solo finalità conoscitive, concernente il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 determinato dall'allegato *a)* al rendiconto 2015, alla lettera E.

(1) La disciplina della sperimentazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, non prevede la possibilità di effettuire il riaccertamento straordinario alla data del 31 dicembre 2013. Pertanto, la Regione Campania è stata esclusa dalla sperimentazione con decreto MEF n. 84054 del 6 novembre 2014.

Gli enti che non hanno ancora approvato il rendiconto 2015, compilano la voce sulla base di risultati di preconsuntivo.

Il prospetto B/2 è previsto per acquisire ulteriori informazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, di interesse per la finanza pubblica, ed è compilato solo dagli enti tenuti alla compilazione del prospetto B/1.

Tutte le voci del prospetto sono di segno positivo.

Nel primo riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 definitivamente cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario, senza essere reimputati agli esercizi successivi, riguardanti:

a) il titolo primo delle entrate;

b) il titolo terzo delle entrate;

c) la spesa per acquisto di beni e servizi;

d) le altre spese correnti;

e) la spesa per investimenti diretti.

Nel secondo riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui attivi del titolo primo delle entrate al 31 dicembre 2014, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018, o indistintamente agli esercizi successivi.

Nel terzo riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui attivi del titolo terzo delle entrate al 31 dicembre 2014, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018, o indistintamente agli esercizi successivi.

Nel quarto riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2014 concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018, o indistintamente agli esercizi successivi.

Nel quinto riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi concernenti le altre spese correnti, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018, o indistintamente agli esercizi successivi.

Nel sesto riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2014 concernenti gli investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018, o indistintamente agli esercizi successivi.

B.2 Allegati B/1S e B/2S.

Il prospetto B/1S segue lo schema di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui, allegato alla delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario in attuazione dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Pertanto gli enti compilano l'allegato B/1 inserendo gli importi risultanti dall'allegato alla propria delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2016, riguardante la dimostrazione del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano il risultato di amministrazione al netto dell'eventuale disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

Le voci del prospetto sono tutte di segno positivo, salvo quella relativa alla lettera *a)*, da inserire con il segno negativo, in caso di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015. Sono negative anche le voci relative alle lettere *h)*, *n)* ed *o)* del prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che le compongono risulta un valore negativo.

Il prospetto B/2S è previsto per acquisire ulteriori informazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, di interesse per la finanza pubblica, ed è compilato solo dagli enti tenuti alla compilazione del prospetto B/1S.

Tutte le voci del prospetto sono di segno positivo.

Nel primo riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 definitivamente cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario, senza essere reimputati agli esercizi successivi, riguardanti:

a) il titolo primo delle entrate;

b) il titolo terzo delle entrate;

c) la spesa per acquisto di beni e servizi;

d) le altre spese correnti;

e) la spesa per investimenti diretti.

Nel secondo riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui attivi del titolo primo delle entrate al 31 dicembre 2015, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019, o indistintamente agli esercizi successivi.

Nel terzo riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui attivi del titolo terzo delle entrate al 31 dicembre 2015, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019, o indistintamente agli esercizi successivi.

Nel quarto riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2015 concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019, o indistintamente agli esercizi successivi.

Nel quinto riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2015 concernenti le altre spese correnti, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019, o indistintamente agli esercizi successivi.

Nel sesto riquadro del prospetto è indicato, per esercizio di provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2015 concernenti gli investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019, o indistintamente agli esercizi successivi.

B.3 Allegato C.

L'allegato C, compilato dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2012, è articolato in differenti riquadri.

Il primo riquadro è compilato con riferimento alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui che, in attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, ha rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2012. Le Regioni indicano il risultato di amministrazione al netto della sanità e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

Le voci del riquadro sono tutte di segno positivo, salvo quelle relative alla lettera *a)* e *b)*, da inserire con il segno negativo, in caso di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2011 (lettera *a)* o dal riaccertamento straordinario prima dell'applicazione degli accantonamenti e delle quote vincolate (lettera *b)*. Sono negative anche le voci relative alle lettere *f)* e *g)* del prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che le compongono risulta un valore negativo.

Il riquadro è compilato inserendo:

alla lettera *a)* il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011 determinato in sede di rendiconto 2011, alla lettera *b)* il risultato di amministrazione rideterminato alla data del 1° gennaio 2012, a seguito dell'applicazione dell'art. 14, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011;

alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* l'importo degli accantonamenti effettuati in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, risultanti dalla delibera di riaccertamento straordinario;

alla lettera *f)* il risultato della somma algebrica (f)=(b)-(c)-(d)-(e), tra gli addendi del riquadro. Se *f)* risulta pari a zero o positivo, rappresenta la quota disponibile del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui, che segnala che non può essere determinato un maggiore disavanzo. In tal caso alla lettera (g)

è inserito un importo pari a zero. Se (f) risulta negativo, rappresenta il disavanzo di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Se (f) risulta negativo e (a) è pari a zero o positivo, alla lettera (g), è inserito un importo pari a -(f);

la lettera *g)* rappresenta il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui risultante dalla delibera di giunta approvata contestualmente al rendiconto 2011, ed è determinata con le modalità indicate al punto precedente. Ma non indica il valore definitivo del maggiore disavanzo, in quanto il legislatore ha previsto la facoltà di rideterminare tale importo.

Il secondo riquadro è compilato solo se l'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 3, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale consente agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario alla data del 1° gennaio 2015, consistente solo nella cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Le voci *h)*, *i)* e *j)* del secondo riquadro sono inserite facendo riferimento al prospetto allegato alla delibera di giunta che, contestualmente al rendiconto 2014, ha deliberato il riaccertamento straordinario di cui al citato art. 3, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, riferito alla data del 1° gennaio 2015, e sono inserite con segno positivo. L'ultima voce del riquadro, è il risultato della formula prevista nel prospetto, e può avere valore negativo.

Il terzo riquadro è compilato solo dalle Regioni, se ancora in sperimentazione nel 2014 che, in attuazione dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, erano tenute a provvedere, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

Le voci del riquadro sono inserite facendo riferimento alle risultanze della delibera di riaccertamento ordinario effettuata ai fini del rendiconto 2014, con particolare riferimento alle operazioni di:

cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

reimputazione agli esercizi successivi dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, in quanto correlati ad obbligazioni giuridiche non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;

determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014, per la quota corrispondente alla differenza, se positiva, tra i residui passivi e attivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale cancellati e reimputati agli esercizi successivi, in quanto correlati ad obbligazioni giuridiche non esigibili alla data del 31 dicembre 2014.

Hanno tutte valore positivo, salvo l'ultima voce del riquadro, che è il risultato della formula prevista nel prospetto, e può avere valore negativo.

Gli enti hanno la facoltà di compilare il quarto riquadro, o in alternativa, il quinto riquadro, in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, il quale prevede che il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione può comprendere anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.

Tutte le voci del quarto e del quinto riquadro hanno valore positivo, tranne le voci:

ya), *yb)*, che sono inserite con il segno (-), in caso di disavanzo;

y), *ad)* e *yc)* che sono il risultato della formula prevista nel prospetto, che possono avere valore negativo.

Infine, nel sesto riquadro è determinato l'ammontare complessivo del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, come somma algebrica dell'ultima voce dei riquadri primo, secondo terzo e quarto, o, in alternativa, del primo, secondo, terzo e quinto riquadro.

A soli fini conoscitivi, il prospetto prevede anche l'inserimento dell'importo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (inserito con valore negativo in caso di disavanzo). Gli enti che non hanno ancora approvato il rendiconto 2015, compilano la voce sulla base di risultati di preconsuntivo.

B.4 Allegato D.

L'allegato D, compilato dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2012, compreso il comune di Bossolasco, è articolato in differenti riquadri.

Il primo riquadro è compilato sulla base dei risultati del rendiconto 2012 e del riaccertamento dei residui effettuato ai fini della predisposizione del rendiconto in attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011. Le Regioni indicano il risultato di amministrazione al netto della sanità e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

La prima voce del riquadro, individuata dalla lettera *a)*, è compilata inserendo l'importo risultante dal rendiconto 2012, elaborato secondo lo schema di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, alla lettera E dell'allegato *a)*, concernente il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2012. In caso di disavanzo di amministrazione la voce è inserita con il segno negativo.

Le voci del riquadro dalla lettera *b)* alla lettera *f)* sono inserite con valore positivo e sono compilate solo se alla lettera *a)* del primo riquadro è inserito un valore negativo. In tal caso il maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui è pari alla somma degli importi delle lettere da *b)* a *f)*, inserita con segno negativo, a condizione che tale sommatoria sia, in valore assoluto, di importo pari o inferiore al valore assoluto della lettera *a)*. Poichè il maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario non può presentare un valore superiore a quello del disavanzo al 31 dicembre 2012, se la sommatoria, in valore assoluto, delle lettere da *b)* a *f)* è superiore al valore assoluto della lettera *a)*, alla lettera *g)* deve essere inserito un importo pari a quello della lettera *a)*.

Il secondo riquadro è compilato solo se l'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 3, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale consente agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario alla data del 1° gennaio 2015, consistente solo nella cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

Le voci *h)*, *i)* e *j)* del secondo riquadro sono inserite facendo riferimento al prospetto allegato alla delibera di giunta che, contestualmente al rendiconto 2014, ha deliberato il riaccertamento straordinario di cui al citato art. 3, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, riferito alla data del 1° gennaio 2015, e sono inserite con segno positivo. L'ultima voce del riquadro è il risultato della formula prevista nel prospetto, e può avere valore negativo.

Il terzo riquadro è compilato solo dalle Regioni, se ancora in sperimentazione nel 2014 che, in attuazione dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, erano tenute a provvedere, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

Le voci del riquadro sono inserite facendo riferimento alle risultanze della delibera di riaccertamento ordinario effettuata ai fini del rendiconto 2014, con particolare riferimento alle operazioni di:

cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

reimputazione agli esercizi successivi dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, in quanto correlati ad obbligazioni giuridiche non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;

determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014, per la quota corrispondente alla differenza, se positiva, tra i residui passivi e attivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale cancellati e reimputati agli esercizi successivi, in quanto correlati ad obbligazioni giuridiche non esigibili alla data del 31 dicembre 2014.

Hanno tutte valore positivo, salvo l'ultima voce del riquadro, che è il risultato della formula prevista nel prospetto, e può avere valore negativo.

Gli enti hanno la facoltà di compilare il quarto riquadro, o in alternativa, il quinto riquadro, in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, il quale prevede che il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione può comprendere anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.

Tutte le voci del quarto e del quinto riquadro hanno valore positivo, tranne le voci:

ya), *yb)*, che sono inserite con il segno (-), in caso di disavanzo;

y), *ad)* e *yc)* che sono il risultato della formula prevista nel prospetto, che possono avere valore negativo.

Infine, nel sesto riquadro è determinato l'ammontare complessivo del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, come somma algebrica dell'ultima voce dei riquadri primo, secondo, terzo e quarto, o, in alternativa, del primo, secondo, terzo e quinto riquadro.

A soli fini conoscitivi, il prospetto prevede anche l'inserimento dell'importo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015. Gli enti che non hanno ancora approvato il rendiconto 2015, compilano la voce sulla base di risultati di preconsuntivo.

B.5 Allegato E.

Il prospetto E, compilato dagli enti che hanno avviato la sperimentazione il 1° gennaio 2014, in attuazione dell'art. 14, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, è articolato in differenti riquadri.

Il primo riquadro segue lo schema del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, allegato alla delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario effettuato dagli enti che hanno avviato la sperimentazione il 1° gennaio 2014, in attuazione dell'art. 14, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

Pertanto gli enti compilano l'allegato E inserendo gli importi risultanti dall'allegato alla propria delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2014, riguardante la dimostrazione del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui.

Le voci del prospetto sono tutte di segno positivo, salvo quella relativa alla lettera *a)*, da inserire con il segno negativo, in caso di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2013. Sono negative anche le voci relative alle lettere *h)*, *n)* ed *o)* del prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che le compongono risulta un valore negativo.

Il secondo riquadro è compilato solo se l'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 3, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale consente agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario alla data del 1° gennaio 2015, consistente solo nella cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

Le voci *p)*, *q)* e *k)* del secondo riquadro sono inserite facendo riferimento al prospetto allegato alla delibera di giunta che, contestualmente al rendiconto 2014, ha deliberato il riaccertamento straordinario di cui al citato art. 3, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, riferito alla data del 1° gennaio 2015, e sono inserite con segno positivo. L'ultima voce del riquadro, è il risultato della formula prevista nel prospetto, può avere valore negativo.

Gli enti hanno la facoltà di compilare il terzo riquadro, in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, il quale prevede che il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione può comprendere anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 determinato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio.

Tutte le voci del terzo riquadro hanno valore positivo, tranne le voci:

ya), *yb)*, che sono inserite con il segno (-), in caso di disavanzo;

z) e *yc)* che sono il risultato della formula prevista nel prospetto, che possono avere valore negativo.

Infine, nel quarto riquadro è determinato l'ammontare complessivo del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, come somma algebrica dell'ultima voce dei riquadri primo, secondo e terzo.

A soli fini conoscitivi, il prospetto prevede anche l'inserimento dell'importo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015. Gli enti che non hanno ancora approvato il rendiconto 2015, compilano la voce sulla base di risultati di preconsuntivo.

B.6 Allegato F.

Il prospetto F, compilato dalla Regione Campania che ai sensi di quanto previsto dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 84054 del 6 novembre 2014, è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai fini del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2013, è articolato in differenti riquadri.

Il primo riquadro segue lo schema del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'allegato G alla delibera di giunta n. 605 del 12 dicembre 2012.

Pertanto la Regione Campania compila l'allegato F inserendo gli importi risultanti dall'allegato G alla propria delibera di giunta n. 605 del 2012 concernente il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2013.

Le voci del prospetto sono tutte di segno positivo, salvo quella relativa alla lettera *a)*, da inserire con il segno negativo, in caso di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2013. Sono negative anche le voci relative alle lettere *h) n)* ed *o)* del prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che le compongono risulta un valore negativo.

Il secondo riquadro è compilato solo se la Regione si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 3, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale consente agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario alla data del 1° gennaio 2015, consistente solo nella cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

Le voci *p)*, *q)* e *k)* del secondo riquadro sono inserite facendo riferimento al prospetto allegato alla delibera di giunta che, contestualmente al rendiconto 2014, ha deliberato il riaccertamento straordinario di cui al citato art. 3, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, riferito alla data del 1° gennaio 2015, e sono inserite con segno positivo. L'ultima voce del riquadro, è il risultato della formula prevista nel prospetto, può avere valore negativo.

Il terzo riquadro è compilato in attuazione dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che chiede alle regioni di provvedere, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

Le voci del riquadro sono inserite facendo riferimento alle risultanze della delibera di riaccertamento ordinario effettuata ai fini del rendiconto 2014, con particolare riferimento alle operazioni di:

cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,reimputazione agli esercizi successivi dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, in quanto correlati ad obbligazioni giuridiche non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;

determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014, per la quota corrispondente alla differenza, se positiva, tra i residui passivi e attivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale cancellati e reimputati agli esercizi successivi, in quanto correlati ad obbligazioni giuridiche non esigibili alla data del 31 dicembre 2014.

Se il rendiconto 2014 non è ancora stato approvato, la regione compila il prospettto sulla base dei dati dello schema di rendiconto approvato in Giunta, o in assenza, sulla base dei dati di preconsuntivo. Le voci del riquadro hanno tutte valore positivo, salvo l'ultima voce, che è il risultato della formula prevista nel prospetto, e può avere valore negativo.

La regione ha la facoltà di compilare il quarto riquadro, in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, il quale prevede che il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione può comprendere anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 determinato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio.

Tutte le voci del quarto riquadro hanno valore positivo, tranne le voci:

ya), *yb)*, che sono inserite con il segno (-), in caso di disavanzo;

ae) e *yc)* che sono il risultato della formula prevista nel prospetto, che possono avere valore negativo.

Infine, nel quinto riquadro è determinato l'ammontare complessivo del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui della Regione Campania, come somma algebrica dell'ultima voce dei riquadri primo, secondo, terzo e quarto riquadro.

A soli fini conoscitivi, il prospetto prevede anche l'inserimento dell'importo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015. Se il rendiconto 2015 non è ancora stato approvato, la Regione compila le voci sulla base dei risultati dello schema di rendiconto approvato dalla Giunta o sulla base dei risultati di preconsuntivo.

C. L'ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE PROSPETTI FIRMATI.

Le informazioni concernenti il monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 sono trasmesse, tramite l'applicativo WEB dedicato al pareggio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.

A tal fine gli enti utilizzano la funzione «Gestione Modello => Acquisizione/Variazione Modello» relativa al prospetto del maggiore disavanzo.

Gli enti che non trasmettono le informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal presente decreto ripianano il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il prospetto del monitoraggio, firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile del servizio finanziario, è trasmessa obbligatoriamente per via telematica ed ha valore giuridico ai sensi dell' art. 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Al prospetto trasmesso per via telematica ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, è attribuito il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del prospetto generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per firmare il prospetto è necessario accedere al portale dedicato al pareggio ed effettuare il download del documento già inserito, dalla funzione «Certificazione Digitale», tramite l'apposito tasto «Scarica Documento», presente nella sezione «Azione»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma del responsabile finanziario, utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato», presente nella sezione «Azione»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità della firma apposta sul documento tra i quali la data di scadenza del certificato del firmatario, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano gli enti a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati inseriti nel prospetto del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati mediante la funzione «Acquisizione/Variazione Modello» nell'applicazione web del «Pareggio di Bilancio».

A valle del buon esito dell'operazione di caricamento del documento, è necessario provvedere all'associazione dei ruoli ai «Nome Firmatario». Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@tesoro.it».

Non possono essere inviati prospetti diversi da quelli prodotti dal sistema *web*. Le documentazioni non prodotte dal sistema *web* non saranno ritenute valide ai fini del monitoraggio del disavanzo da maggiore riaccertamento straordinario dei residui.

Allegato B/1

DETERMINAZIONE DEL MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2015 (art. 3, comma 7, al DLgs 118/2011)

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione

(migliaia di euro)

Compilare il prospetto indicando gli importi dell'allegato alla delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 (di cui all'allegato 5/2 al Dlgs 118/2011). Le Regioni a statuto ordinario e la Sicilia indicano il risultato di amministrazione al netto della sanità e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, la Sardegna indica il risultato di amministrazione al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)[1]		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/….		
Fondo residui perenti al 1/1/2015 (solo regioni)		
Altri accantonamenti al 1/1/2015		
Totale parte accantonata (i)		
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (l)		
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)		
Se (n) è negativo, il MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI è pari a (o) = (n) - (a)[2]		

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015[3]	

(1) In caso di disavanzo, indicare il risultato di amministrazione con il segno "-"

(2) Se (n) è pari a 0 o positivo, non può essere determinato un maggiore disavanzo, e (o) è pari a 0. Se (n) è negativo, rappresenta il disavanzo di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Se (n) è negativo e (a) è pari a 0 o positivo, (o) è pari a -(n).

(3) Indicare il risultato di amministrazione di cui alla lettera E) dell'allegato a) al rendiconto 2015. In caso di disavanzo, indicare il risultato di amministrazione con segno meno,

Allegato B/2

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CONCERNENTI IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione (*)

(migliaia di euro)

RESIDUI AL 31/12/2014 CANCELLATI IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE

Esercizio di provenienza	Residui attivi Titolo 1	Residui attivi titolo 3	Residui passivi per Acquisto di beni e servizi (1)	Residui passivi per altre spese correnti (2)	Residui passivi per Investimenti fissi (3)
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Esercizi precedenti					
Totale residui definitivamente cancellati					

Residui attivi al 31 dicembre 2014 del Titolo 1 reimputati agli esercizi successivi

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2015	2016	2017	2018	Esercizi successivi
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

Residui attivi al 31 dicembre 2014 del Titolo 3 reimputati agli esercizi successivi

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2015	2016	2017	2018	Esercizi successivi
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

Residui passivi al 31 dicembre 2014 per "acquisti di beni e servizi" reimputati agli esercizi successivi (1)

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2015	2016	2017	2018	Esercizi successivi
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

Residui passivial 31 dicembre 2014 concernenti "altre spese correnti" reimputati agli esercizi successivi (2)

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2015	2016	2017	2018	Esercizi successivi
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

Residui passivial 31 dicembre 2014 per "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" reimputati agli esercizi successivi (3)

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2015	2016	2017	2018	Esercizi successivi
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

(*) Escluse le Autonomie speciali e i loro enti che adottano il DLgs 118/2011 dal 1° gennaio 2016, che compilano il prospetto di cui all'allegato B2/S

(1) Per acquisto di beni e servizi gli enti locali indicano le seguenti categorie di spesa (DPR 194/1996):

- Acquisto di beni di consumo di materie prime
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi

Per acquisto di beni e servizi le Regioni fanno riferimento ai residui passivi con le codifice SIOPE relative a:

- ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (codice da S1341 a S1367)
- UTILIZZO BENI DI TERZI (codici SIOPE S1411;S1412)

(2) Per altre spese correnti gli enti locali indicano le seguenti categorie di spesa (DPR 194/1996):

- Oneri straordinari della gestione
- Interessi

Per altre spese correnti le Regioni fanno riferimento ai residui passivi con le codifice SIOPE relative a:

- ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (codici S1911; S1912;S1913)
- INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (da S1711 a S1770)

(3) Per investimenti fissi gli enti locali indicano le seguenti categorie di spesa ((DPR 194/1996):

- Acquisizione beni immobili
- Espropri e servitù onerose
- Acquisto beni specifici per realizzazione in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazione in economia
- Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche
- Incarichi professionali esterni

Per investimenti fissi i le Regioni fanno riferimento ai residui passivi con le codifice SIOPE relative a:

- INVESTIMENTI FISSI (codici da S2101 a S2138)

Allegato B/1S

DETERMINAZIONE DEL MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2016 (art. 3, comma 7, al DLgs 118/2011)

Per le Autonomie speciali e i loro enti che adottano il DLgs 118/2011 dal 1° gennaio 2016

(migliaia di euro)

Compilare il prospetto indicando gli importi dell'allegato alla delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2016 (di cui all'allegato 5/2 al Dlgs 118/2011). Le Autonomie speciali indicano il risultato di amministrazione al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)[1]		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) - (g)		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/….		
Fondo residui perenti al 1/1/2016		
Altri accantonamenti al 1/1/2016		
Totale parte accantonata (i)		
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (l)		
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)		
Se (n) è negativo, il MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI è pari a (o) = (n) - (a)[2]		

(1) In caso di disavanzo, indicare il risultato di amministrazione con il segno "-"

(2) Se (n) è pari a 0 o positivo, non può essere determinato un maggiore disavanzo, e (o) è pari a 0. Se (n) è negativo, rappresenta il disavanzo di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Se (n) è negativo e (a) è pari a 0 o positivo, (o) è pari a -(n).

Allegato B/2S

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CONCERNENTI IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
Per le Autonomie speciali e i loro enti che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 1 gennaio 2016
(migliaia di euro)

RESIDUI AL 31/12/2015 CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE

Esercizio di provenienza	Residui attivi Titolo 1	Residui attivi titolo 3	Residui passivi per Acquisto di beni e servizi (1)	Residui passivi per altre spese correnti (2)	Residui passivi per Investimenti fissi (3)
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
Esercizi precedenti					
Totale residui definitivamente cancellati					

Residui attivi al 31 dicembre 2015 del Titolo 1 reimputati agli esercizi successivi

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2016	2017	2018	2019	Esercizi successivi
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

Residui attivi al 31 dicembre 2015 del Titolo 3 reimputati agli esercizi successivi

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2016	2017	2018	2019	Esercizi successivi
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

Residui passivi al 31 dicembre 2015 per "acquisti di beni e servizi" reimputati agli esercizi successivi (1)

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2016	2017	2018	2019	Esercizi successivi
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

Residui passivi al 31 dicembre 2015 concernenti "altre spese correnti" reimputati agli esercizi successivi (2)

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2016	2017	2018	2019	Esercizi successivi
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

Residui passivial 31 dicembre 2014 per "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" reimputati agli esercizi successivi(3)

ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE/ ESERCIZIO DI PROVENIENZA	2016	2017	2018	2019	Esercizi successivi
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
Esercizi precedenti					
Totale residui reimputati agli esercizi successivi					

(1) Per acquisto di beni e servizi gli enti locali indicano le seguenti categorie di spesa (DPR 194/1996):
- Acquisto di beni di consumo di materie prime
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi

Per acquisto di beni e servizi le Regioni fanno riferimento ai residui passivi con le codifice SIOPE relative a:
- ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (codice da S1341 a S1367)
- UTILIZZO BENI DI TERZI (codici SIOPE S1411;S1412)

(2) Per altre spese correnti gli enti locali indicano le seguenti categorie di spesa (DPR 194/1996):
- Oneri straordinari della gestione
- Interessi

Per altre spese correnti le Regioni fanno riferimento ai residui passivi con le codifice SIOPE relative a:
- ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (codici S1911; S1912;S1913)
- INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (da S1711 a S1770)

(3) Per investimenti fissi gli enti locali indicano le seguenti categorie di spesa ((DPR 194/1996):
- Acquisizione beni immobili
- Espropri e servitù onerose
- Acquisto beni specifici per realizzazione in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazione in economia
- Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche
- Incarichi professionali esterni

Per investimenti fissi i le Regioni fanno riferimento ai residui passivi con le codifice SIOPE relative a:
- INVESTIMENTI FISSI (codici da S2101 a S2138)

Allegato C

DETERMINAZIONE DEL MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2012 (art. 14, DPCM 28 dicembre 2011)

Per gli enti coinvolti nella sperimentazione di cui all'articolo 78 del DLgs 118/2011 che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1 gennaio 2012

(migliaia di euro)

1) Compilare il riquadro in considerazione dei risultati del rendiconto 2011 e della delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2012. Le Regioni indicano il risultato di amministrazione al netto della sanità e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 dicembre 2011 (a) [1]		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 gennaio 2012 determinato a seguito del riaccertamento straordinario, prima di avere individuato gli accantonamenti e le quote vincolate (b)[1]	(+)	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI al 1° gennaio 2012 (successivamente ridenominato fondo crediti di dubbia e difficile esazione) (c)	(-)	
UTLERIORI ACCANTONAMENTI al 1° gennaio 2012 (d)	(-)	
QUOTA VINCOLATA al 1° gennaio 2012 (e)	(-)	
QUOTA DISPONIBILE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 1° gennaio 2012 (f)=(b)-(c)-(d)-(e) [2]		
Se (f) è negativo, il MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI al 1° Gennaio 2012 è pari a (g) = (f) - (a)[2]		

2) Ulteriore effetto sul disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, effettuato dagli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del DLgs 118/2011:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI AL 1° GENNAIO 2015 IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (h)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (i)	(+)	
QUOTA VINCOLATA A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI ALLA LETTERA i (j)	(-)	
ULTERIORE EFFETTO SUL DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI al 1° Gennaio 2015 pari a (k) = - (h) +(i)-(j)		

3) Ulteriore eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione el riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del DLgs 118/2011 - solo per le regioni in sperimentazione nel 2014

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (m)	(-)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (n)	(+)	
RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (o)	(-)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (p)	(+)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (q)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIGUARDANTE IL RIACCERTAMENTO DI CUI all'art. 3, comma 4-bis, al DLgs 118/2011 (r)	(-)	
EFFETTI DEL RIACCERTAMENTO DI CUI ALL'art. 3, comma 4-bis, del DLgs 118/2011 s) = -(m) + (n) - (o)+ (p) + (q) -(r)		

4) Ulteriore eventuale disavanzo derivante dal maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 - Art. 1, comma 7, DM 2 aprile 2015 [3]

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 (t)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 (u)	(-)	
UTILIZZO FONDO CREITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 PER L'ESERCIZIO 2013 (v)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013 (x)	(+)	
ULTERIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL MAGGIORE ACCANTONAMENTO AL FCDE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013 pari a (y) = (t) - (u)+(v)+(x) [4]		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 [5] **(ya)**		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 [5] **(yb)**		
Variazione risultato di amministrazione 2013-2012 (yc) = (yb) - (ya) [6]		

5) Ulteriore eventuale disavanzo derivante dal maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2014 - Art. 1, comma 7, DM 2 aprile 2015 [3]

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 (z)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 (aa)	(-)	
UTILIZZO FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 PER L'ESERCIZIO 2014 ab)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014 (ac)	(+)	
ULTERIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL MAGGIORE ACCANTONAMENTO AL FCDE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 pari a (ad) = (z) - (aa)+(ab)+(ac)[7]		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 [5] (ya)		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 [5] (yb)		
Variazione risultato di amministrazione 2014-2013 (yc) = (yb) - (ya) [6]		

6)

COMPLESSIVO MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI pari a (ae) = (g) + (k)+(s)+(y) oppure pari pari a (ae) = (g) + (k)+(s)+(ad)	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 [5]	

(1) In caso di disavanzo, indicare il risultato di amministrazione con il segno "-"

(2) Se (f) è pari a 0 o positivo, non può essere determinato un maggiore disavanzo, e (g) è pari a 0. Se (f) è negativo, rappresenta il disavanzo di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Se (f) è negativo e (a) è pari a 0 o positivo la lettera (g) è pari a -(f).

(3) Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del DL 2 aprile 2015, i riquadri n. 4 e n. 5 relativi all'ulteriore disavanzo ex art.1, comma 7, del DM 02/04/0015 sono da utilizzare alternativamente.

(4) Se la voce (yc) è pari a 0 o positiva, la voce (y) deve essere pari a 0. Se (yc) è negativo e in valore assoluto è inferiore a alla voce (y) in valore assoluto, la voce (y) deve essere pari a (yc)

(5) Indicare il risultato di amministrazione di cui alla lettera E) dell'allegato a) al rendiconto. Se il rendiconto non è stato ancora approvato indicare il dato approvato dalla delibera di giunta o, in assenza della delibera di giunta, indicare di preconsuntivo.

(6) Se (yb) è pari a 0 o positivo, non può essere determinato un disavanzo determinato dal maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. In tal caso (yc) è pari a 0. Se (yb) è negativo e (ya) è pari a 0 o positivo, (yc) è pari a -(yb).

(7) Se la voce (yc) è pari a 0 o positiva, la voce (ad) deve essere pari a 0. Se (yc) è negativo e in valore assoluto è inferiore a alla voce (ad) in valore assoluto, la voce (ad) deve essere pari a (yc)

Allegato D

DETERMINAZIONE DEL MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2012 (art. 14, DPCM 28 dicembre 2011)

Per gli enti coinvolti nella sperimentazione di cui all'articolo 78 del DLgs 118/2011 che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 e al 1° gennaio 2013

(migliaia di euro)

1) Compilare il prospetto in considerazione dei risultati del rendiconto 2012 e della delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2012. Le Regioni indicano il risultato di amministrazione al netto della sanità e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 dicembre 2012 (voce E dell'allegato a al rendiconto 2012, elaborato secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al DPCM 28 dicembre 2011 - per le Regioni, quota non sanitaria (a)[1]		
da compilare solo se (a) è negativo:		
DIFFERENZA TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEFINTIVAMENTE CANCELLATI (se positiva) (b)	(+)	
DIFFERENZA TRA RESIDUI ATTIVI E PASSIVi REIMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2012 (se positiva) (c)	(+)	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI al 31 dicembre 2012 (successivamente ridenominato fondo crediti di dubbia e difficile esazione) (d)	(+)	
UTLERIORI ACCANTONAMENTI (e)	(+)	
QUOTA VINCOLATA A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI ALLA LETTERA b (f)	(+)	
QUOTA DI DISAVANZO IMPUTABILE AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI pari a (g) = -[(b)+(c)+(d)+(e)+(f)][2]		

2) Ulteriore effetto sul disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, effettuato dagli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del DLgs 118/2011:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI AL 1° GENNAIO 2015 IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (h)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (i)	(+)	
QUOTA VINCOLATA A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI ALLA LETTERA i (j)	(-)	
ULTERIORE EFFETTO SUL DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI al 1° Gennaio 2015 pari a (k) = - (h) +(i)-(j)		

3) Ulteriore disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione el riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del DLgs 118/2011 - solo per le regioni in sperimentazione nel 2014

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (m)	(-)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (n)	(+)	
RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (o)	(-)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (p)	(+)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (q)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIGUARDANTE IL RIACCERTAMENTO DI CUI all'art. 3, comma 4-bis, al DLgs 118/2011 (r)	(-)	
EFFETTI DEL RIACCERTAMENTO DI CUI ALL'art. 3, comma 4-bis, del DLgs 118/2011 s) = -(m) + (n) - (o)+ (p) + (q) -(r)		

4) Ulteriore disavanzo derivante dal maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 - Art. 1, comma 7, DM 2 aprile 2015[3]

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 (t)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 (u)	(-)	
UTILIZZO FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 PER L'ESERCIZIO 2013 (v)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013 (x)	(+)	
ULTERIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL MAGGIORE ACCANTONAMENTO AL FCDE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013 pari a (y) = (t) - (u)+(v)+(x)[(4)]		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012[5] (ya)		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013[5] (yb)		
Variazione risultato di amministrazione 2013-2012 (yc) = (yb) - (ya)[6]		

5) Ulteriore disavanzo derivante dal maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2014 - Art. 1, comma 7, DM 2 aprile 2015[3]

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 (z)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 (aa)	(-)	
UTILIZZO FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 PER L'ESERCIZIO 2014 (ab)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014 (ac)	(+)	
ULTERIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL MAGGIORE ACCANTONAMENTO AL FCDE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 pari a (ad) = (z) - (aa)+(ab)+(ac)[7]		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013[5] (ya)		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014[5] (yb)		
Variazione risultato di amminitrazione 2014-2013 (yc) = (yb) - (ya)[6]		

6)

COMPLESSIVO MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI pari a (ae) = (g) + (k)+(s)+(y) oppure pari pari a (ae) = (g) + (k)+(s)+(ad)	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015[5]	

(1) In caso di disavanzo, indicare il risultato di amministrazione con il segno "-". Se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2012 è pari a 0 o positivo, il riaccertamento straordinario dei residui non ha determinato la formazione di un disavanzo. In tal caso, non sono compilate le voci di cui alle lettere da b) a f), e alla lettera g) è inserito 0.

(2) La quota del disavanzo al 31 dicembre 2012 derivante dal riaccertamento straordinario non può superare l'importo del disavanzo al 31 dicembre 2012. Nel caso in cui, (b)+(c)+(d)+(e)+(f) risulti superiore a (a) considerato in valore assoluto (senza il segno -), imporre (g)=(a)

(3) Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del DL 2 aprile 2015, i riquadri n. 4 e n. 5 relativi all'ulteriore disavanzo ex art.1, comma 7, del DM 02/04/0015 sono da utilizzare alternativamente.

(4) Se la voce (yc) è pari a 0 o positiva, la voce (y) deve essere pari a 0. Se (yc) è negativo e in valore assoluto è inferiore a alla voce (y) in valore assoluto, la voce (y) deve essere pari a (yc)

(5) Indicare il risultato di amministrazione di cui alla lettera E) dell'allegato a) al rendiconto. Se il rendiconto non è stato ancora approvato indicare il dato approvato dalla delibera di giunta o, in assenza della delibera di giunta, indicare di preconsuntivo.

(6) Se (yb) è pari a 0 o positivo, non può essere determinato un disavanzo determinato dal maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. In tal caso e (yc) è pari a 0. Se (yb) è negativo e (ya) è pari a 0 o positivo, (yc) è pari a -(yb).

(7) Se la voce (yc) è pari a 0 o positiva, la voce (ad) deve essere pari a 0. Se (yc) è negativo e in valore assoluto è inferiore a alla voce (ad) in valore assoluto, la voce (ad) deve essere pari a (yc)

Allegato E

DETERMINAZIONE DEL MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2014 (art. 14, DPCM 28 dicembre 2011)

Per gli enti coinvolti nella sperimentazione di cui all'articolo 78 del DLgs 118/2011 che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1 gennaio 2014

(migliaia di euro)

Compilare il prospetto indicando gli importi dell'allegato alla delibera concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014.

1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2013 (a)[1]		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g)	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2014 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 1° gennaio 2014		
Altri accantonamenti al 1/1/2014		
Totale parte accantonata (i)		
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (l)		
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)		
Se (n) è negativo, il MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI è pari a (o) = (n) - (a)[2]		

2) Ulteriore effetto sul disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, effettuato dagli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del DLgs 118/2011:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI AL 1° GENNAIO 2015 IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (p)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (q)	(+)	
QUOTA VINCOLATA A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI ALLA LETTER q (k)	(-)	
ULTERIORE EFFETTO SUL DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI al 1° Gennaio 2015 pari a (r) = - (p) +(q)-(K)		

3) Ulteriore disavanzo derivante dal maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2014 - Art. 1, comma 7, DM 2 aprile 2015

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01 GENNAIO 2014 DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO) (s)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DEFINITIVAMENTE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 (t)	(-)	
UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 1° GENNAIO 2014 DOPO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO u)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014 (v)	(+)	
ULTERIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL MAGGIORE ACCANTONAMENTO AL FCDE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 pari a (z) = (s) - (t)+(u)+(v)[3]		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 gennaio 2014[4] (ya)		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014[4] (yb)		
Variazione risultato di amministrazione 2014-2013 (yc) = (yb) - (ya)[5]		

4)

COMPLESSIVO MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI pari a (aa) = (o) + (r) +(z)	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015[4]	

(1) In caso di disavanzo, indicare il risultato di amministrazione con il segno "-"

(2) Se (n) è pari a 0 o positivo, non può essere determinato un maggiore disavanzo, e (o) deve essere pari a 0. Se (n) è negativo, rappresenta il disavanzo di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Se (n) è negativo e (a) è pari a 0 o positivo, (o) è pari a (n).

(3) Se la voce (yc) è pari a 0 o positiva, la voce (z) deve essere pari a 0. Se (yc) è negativo e in valore assoluto è inferiore a alla voce (z) in valore assoluto, la voce (z) deve essere pari a (yc)

(4) Indicare il risultato di amministrazione di cui alla lettera E) dell'allegato a) al rendiconto. Se il rendiconto non è stato ancora approvato indicare il dato approvato dalla delibera di giunta o, in assenza della delibera di giunta, indicare di preconsuntivo.

(5) Se (yb) è pari a 0 o positivo, non può essere determinato un disavanzo determinato dal maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. In tal caso e (yc) è pari a 0. Se (yb) è negativo e (ya) è pari a 0 o positivo, (yc) è pari a -(yb).

Allegato F

DETERMINAZIONE DEL MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2013

Per la Regione Campania che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013, è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione,

(migliaia di euro)

Compilare il prospetto indicando gli importi dell'allegato G alla delibera della Giunta della Regione Campania n. 605 del 12 dicembre 2014, concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014.

1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2013 (a)[1]		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 1° gennaio 2014		
Altri accantonamenti al 1/1/2014		
Totale parte accantonata (i)		
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (l)		
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)		
MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, pari a (o) = (n)		

2) Ulteriore effetto sul disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015, se la regione si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del DLgs 118/2011:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI AL 1° GENNAIO 2015 IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (p)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (q)	(+)	
QUOTA VINCOLATA A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI ALLA LETTER q (k)	(-)	
ULTERIORE EFFETTO SUL DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI al 1° Gennaio 2015 pari a (r) = - (p) +(q)-(K)		

3) Ulteriore disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione el riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del DLgs 118/2011

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (s)	(-)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (t)	(+)	
RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (u)	(-)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (v)	(+)	
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2014 RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA-COOPERZIONE TERRITORIALE DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (x)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIGUARDANTE IL RIACCERTAMENTO DI CUI all'art. 3, comma 4-bis, al DLgs 118/2011 (y)	(-)	
EFFETTI DEL RIACCERTAMENTO DI CUI ALL'art. 3, comma 4-bis, del DLgs 118/2011 z) = -(s) + (t) - (u)+ (v) + (x) -(y)		

4) Ulteriore disavanzo derivante dal maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2014 - Art. 1, comma 7, DM 2 aprile 2015

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 (O AL 01 GENNAIO 2014 DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO) (aa)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DEFINITIVAMENTE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 (ab)	(-)	
UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 1° GENNAIO 2014 DOPO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO (ac)	(+)	
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCANTONATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014 (ad)	(+)	
ULTERIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL MAGGIORE ACCANTONAMENTO AL FCDE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 pari a (ae) = (aa) - (ab)+(ac)+(ad)[2]		-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013[3] (ya)		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014[3] (yb)		
Variazione risultato di amministrazione 2014-2013 (yc) = (yb) - (ya)[4]		-

5)

COMPLESSIVO MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI pari a (af) = (o) + (r)+(z)+(ae)	-

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015[3]	-

(1) In caso di disavanzo, indicare il risultato di amministrazione con il segno "-"

(2) Se la voce (yc) è pari a 0 o positiva, la voce (ae) deve essere pari a 0. Se (yc) è negativo e in valore assoluto è inferiore a alla voce (ae) in valore assoluto, la voce (ae) deve essere pari a (yc)

(3) Indicare il risultato di amministrazione di cui alla lettera E) dell'allegato a) al rendiconto. Se il rendiconto non è stato ancora approvato indicare il dato approvato dalla delibera di giunta o, in assenza della delibera di giunta, indicare di preconsuntivo.

(4) Se (yb) è pari a 0 o positivo, non può essere determinato un disavanzo determinato dal maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. In tal caso e (yc) è pari a 0. Se (yb) è negativo e (ya) è pari a 0 o positivo, (yc) è pari a -(yb).

17A00383

DECRETO 16 gennaio 2017.

Emissione della moneta d'oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Adriano», versione proof, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'oro da 10 euro commemorativa dei 1900 anni dalla proclamazione ad Imperatore di Adriano;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da euro 10 della serie «Imperatori Romani - Adriano», in versione proof, millesimo 2017, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Oro	10,00	13,85	900	± 1‰	3,00	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto di Adriano volto a destra, ispirato ad un ritratto di età romana conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze; nel giro, la scritta «REPVBBLICA ITALIANA»; in alto ed in basso, pallinato.

Sul rovescio: Tempio di Venere di Villa Adriana a Tivoli; nel giro, la scritta «HADRIANVS AVGVSTVS»; in alto a sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma; inserito tra le colonne, «2017», anno di emissione della moneta; alla base dell'architettura, «MGU», sigla dell'autore Maria Grazia Urbani e il valore «10 EVRO»; in basso, pallinato.

Sul bordo: virola scallops.

Art. 4.

La moneta d'oro da euro 10 della serie «Imperatori Romani - Adriano», in versione proof, millesimo 2017, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 27 gennaio 2017.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale: LA VIA

DRITTO *ROVESCIO*

17A00384

DECRETO 16 gennaio 2017.

Emissione della moneta da euro 2 commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia», millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha trasmesso la lettera della Commissione europea 4 giugno 2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 20 luglio 2016 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2017 prevede, tra l'altro, l'emissione della moneta da 2 euro commemorativa del 400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia;

Visto il verbale relativo alla riunione del 21 settembre 2016 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Vista la nota 11 gennaio 2017, n. 5105, con la quale il segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2017, commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia», emessa ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

facciata della Basilica di San Marco a Venezia; in esergo, le date «1617» e «2017», rispettivamente anno di completamento della Basilica e anno di emissione della moneta, poste ai lati del monogramma «RI» della Repubblica italiana; in basso, la scritta «San Marco»; a destra «LDS», iniziali dell'autore Luciana De Simoni; in alto, la scritta «Venezia» e «R», identificativo della Zecca di Roma; nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia», millesimo 2017, per un contingente in valore nominale di 3.000.000,00 di euro, pari a 1.500.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

La moneta da 2 euro, a circolazione ordinaria, commemorativa del «400° Anniversario del completamento della Basilica di San Marco a Venezia», millesimo 2017, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 27 gennaio 2017.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2017

Il direttore generale: LA VIA

DRITTO

17A00385

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 dicembre 2016.

Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;

Visto, in particolare, l'art. 73 del predetto decreto legislativo, che disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127;

Visto il comma 4 del medesimo art. 73 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, siano definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;

Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, che prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni sono pubblicati e aggiornati, oltre che sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, recante «Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci», adottato ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Considerato che il predetto decreto di cui all'art. 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici debba individuare la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover definire gli indirizzi e le modalità applicative di cui sopra, in coerenza con la disciplina recata in materia dal codice;

Vista la nota 17857 del 1° dicembre 2016 con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha espresso il proprio avviso, concordando sui contenuti del provvedimento;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice;

c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all'art. 73, comma 4, del codice.

Art. 2.

Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

2. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica.

3. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.

4. Ai sensi dell'art. 29 del codice, gli stessi sono altresì pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.

5. L'ANAC, con proprio atto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, definisce le soglie d'importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*.

6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente com-

ma, per le finalità di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.

Art. 3.

Pubblicazione sui quotidiani

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a)* del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a)* del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

2. Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4.

Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione

1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:

a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;

c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.

Art. 5.

Effetti giuridici e spese di pubblicazione

1. Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente decreto.

2. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e comma 2 lettere *b)* e *c)*, del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del codice.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 146

17A00485

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 dicembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Editrice dell'Altritalia società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 20I3, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2014 n. 72/2014 con il quale la Editrice dell'Altritalia società cooperativa in liquidazione, con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Gagliardo;

Vista la comunicazione notificata a mezzo pec il 16 marzo 2016, di diffida ad adempiere e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'art. 37 L. F, con la quale, rilevato il mancato adempimento da parte del rag. Antonio Gagliardo agli obblighi e attività previsti per legge, connesse e conseguenti alla sua carica di commissario liquidatore, si diffidava il medesimo ad adempiere agli obblighi procedurali previsti a suo carico, nel termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta diffida, pena la sua revoca dall'incarico di commissario liquidatore della procedura in esame;

Vista la nota del 3 maggio 2016 protocollo n. 122616, con la quale in esito all'accertato mancato adempimento del commissario liquidatore alle richieste di cui alla lettera di diffida sopra citata, veniva invitata la Lega nazionale cooperative e mutue, associazione di rappresentanza la cui la cooperativa era aderente, a proporre una terna di nominativi per la individuazione di idoneo professionista disposto ad assumere l'incarico di commissario liquidatore in sostituzione, a seguito di revoca, del rag. Antonio Gagliardo.

Considerato che nelle more di detta sostituzione ed a seguito di espressa e motivata richiesta sia da parte del rag. Antonio Gagliardo che dell'Associazione di appartenenza Lega nazionale cooperative e mutue, associazione di rappresentanza (nota prot. 181/PLB/2016), il procedimento di revoca avviato nei confronti del rag. Antonio Gagliardo veniva sospeso per giorni 20, con decorrenza dal 17 maggio 2016, nello stesso termine il professionista avrebbe dovuto adempiere puntualmente alle osservazioni e richieste formulate nella nota del 16 marzo 2016 sopra citata, pena la sua definitiva revoca dall'incarico di commissario liquidatore della procedura in oggetto;

Vista la ministeriale protocollo con 266515 del 9 agosto 2016 con la quale il ministero esaminata la documentazione trasmessa, rilevata la incompletezza e non esaustività della stessa, comunicava la prosecuzione della revoca dall'incarico in argomento.

Viste le osservazioni presentate dal rag. Antonio Gagliardo con le note protocollo n. 272676 del 23 agosto 20I6 e protocollo n. 278392, del 1° settembre 2016, in risposta alla ministeriale protocollo n. 266515/2016;

Viste le risultanze delle verifiche condotte dall'ufficio competente, sia sulla documentazione, sia sulle osservazioni di cui alle note sopra richiamate, risultate anche queste incomplete, insufficienti e non esaustive delle precise richieste avanzate dal Ministero con le note protocollo n. 3727/2016 e 74217/2016, oltreché confermative delle carenze riscontrate nella gestione della procedura e nell'attività informativa del commissario liquidatore, comunicate al rag. Gagliardo Antonio e alla Lega nazionale cooperative e mutue, associazione di rappresentanza, con la ministeriale protocollo n. 322757 del 13 ottobre 2016;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Lega nazionale cooperative e mutue;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Antonio Gagliardo , ai sensi dell'art. 37 regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della «Editrice dell'Altritalia società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la rag. Marisa Malorzo, nata a Torino il 19 novembre 1965 (C.F. MLRMRS65S59L2I9P), domiciliata in Guidonia Montecelio (Roma), via Lago dei Tartari, n. 73, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00430

DECRETO 16 dicembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Conabita società cooperativa in sigla Conabita», in Ancona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2015 n. 150, con il quale la società cooperativa «Consorzio Conabita società cooperativa in sigla Conabita», con sede in Ancona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Antonelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 giugno 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo LEGACOOP;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Virgilio Sallorenzo, C.F. SLLVGL63P23E897X, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato in Piacenza, via San Marco n. 8, in sostituzione dell'avv. Alessandro Antonelli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00431

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duspatal».

Estratto determina AAM/PPA n. 2135 del 22 dicembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale DUSPATAL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale DUSPATAL, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 021377039 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: BGP Products B.V. con sede legale e domicilio in Hoofddorp, Wegalaan 9, 2132 JD (Paesi Bassi).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00386

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Limbitryl».

Estratto determina AAM/PPA n. 2134 del 22 dicembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale LIMBITRYL;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Limbitryl», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021462066 - «12,5 mg + 5 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 021462078 - «25 mg + 10 mg capsule rigide» 20 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20, 20124 - Milano (Milano) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00387

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «MS Contin».

Estratto determina AAM/PPA n. 2133 del 22 dicembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MS CONTIN;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «MS Contin», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025624014 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624026 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624038 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624040 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624053 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale 03859880969) con sede legale e domicilio fiscale in via Serbelloni Gabrio, 4, 20122 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00388

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Mucolitico».

Estratto determina AAM/PPA n. 2132 del 22 dicembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.7 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Lisomucil tosse mucolitico», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023185059 - «750 mg/15 ml sciroppo con zucchero» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023185061 - «100 mg/5 ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023185073 - «1,5 g granulato per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 023185097 - «750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023185109 - «100 mg/5 ml sciroppo senza zucchero» flacone 125 ml;

A.I.C. n. 023185123 - «1,5 g compresse effervescenti» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (Milano) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00389

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hippoven»

Estratto determina AAM/AIC n. 1738/2016 del 19 ottobre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «HIPPOVEN», nelle forme e confezioni: «30 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al; «30 mg compresse rivestite» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cesra Arzneimittel GMBH & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in Braunmattstrasse 20, 76532, Germania;

Confezione: «30 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044069019 (in base 10) 1B0W4V (in base 32);

Confezione: «30 mg compresse rivestite» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044069021 (in base 10) 1B0W4X (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Finzelberg GMBH & Co. KG stabilimento sito in Koblenzer Str. 48 -56, - Andernach D-56626 - Germania; Euromed S.A. stabilimento sito in Pol. Can Magarola, C/. del Rec de Dalt, 21-23 - Mollet del Vallès E-08100 - Spagna;

Produttore del prodotto finito: Cesra Arzneimittel GMBH & C. KG stabilimento sito in Braunmattstr. 20, Baden-Baden D-76532 - Germania (produzione); Dragenopharm Apotheker Püschl GMBH stabilimento sito in Göllstr. 1, Tittmoning D-84529 - Germania (produzione); Cesra Arzneimittel GMBH & Co. KG stabilimento sito in Braunmattstr. 20, Baden-Baden D-76532 - Germania (confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Mikrobiologie Krämer GMBH stabilimento sito in Odilienplatz 3, Dillingen D-66763 - Germania (controllo); Berghof Analytik Umweltengineering GMBH & Co. KG stabilimento sito in Ob dem Himmelreich 9, Tübingen D-72074 - Germania (controllo);

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: estratto (estratto secco) di Aesculus hippocastanum L., semen (semi di ippocastano) 93.3-162.1 mg pari a 30 mg glicoside triterpenico, valutato in ß-escina anidra. Solvente di estrazione: etanolo 50% (m/m);

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa in polvere; saccarosio; silicio colloidale anidro; magnesio stearato; acido metacrilico - polimetilmetacrilato (1:1); talco; gomma arabica; biossido di titanio (E 171); macrogol 6000; povidone 25; crospovidone di tipo A; carbonato di calcio; cera d'api bianca; cera carnauba; gommalacca; idrossido di ferro (III) × H_2O (E 172); idrossido di ferro (III) (E 172); idrossido di ferro (II, III) (E 172); povidone 30;

indicazioni terapeutiche: Hippoven è un medicinale di origine vegetale per il trattamento dell'insufficienza venosa cronica, caratterizzata da gambe gonfie, vene varicose, sensazione di pesantezza, dolore, stanchezza, prurito, tensione e crampi ai polpacci. Hippoven è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044069019 - «30 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 044069021 - «30 mg compresse rivestite» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044069019 - «30 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Confezione: A.I.C. n. 044069021 - «30 mg compresse rivestite» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00390

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Comunicato relativo alla circolare n. 5 del 30 dicembre 2016, recante «SIOPE - adeguamento del sistema e prospettive evolutive - decreto 9 giugno 2016 - adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti integrato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio)».

È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.agid.gov.it), nella sezione «pagamenti elettronici», alla pagina «ordinativo informatico», la circolare n. 5/2016 del 30 dicembre 2016 recante «SIOPE - adeguamento del sistema e prospettive evolutive - decreto 9 giugno 2016 - adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti integrato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio)».

La circolare contiene le innovazioni introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016 recante «Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011».

Il decreto riveste particolare rilevanza, sia per i profili soggettivi, sia per quelli oggettivi, per gli enti sottoposti alla codifica SIOPE e, per l'effetto, anche per i prestatori di servizi di pagamento che svolgono per tali enti il servizio di tesoreria e/o cassa.

Gli enti coinvolti sono chiamati a porre in essere le modifiche stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016 entro il termine di legge previsto al 1° gennaio 2017.

Inoltre nella stessa circolare, stante lo scenario evolutivo del SIOPE+, AgID pubblica le linee guida per la definizione del protocollo di colloquio e del tracciato standard degli Ordinativi di pagamento e incasso (OPI), unitamente al documento di riscontro dell'AgID alla consultazione pubblica delle stesse linee guida.

Pertanto, se con il SIOPE si faceva riferimento all'Ordinativo informatico locale (OIL) con il SIOPE+, stante l'ampliamento della valenza soggettiva e oggettiva degli ordinativi, si fa riferimento invece agli Ordinativi di pagamento e incasso (OPI).

Link: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/ordinativo-informatico-locale

17A00437

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 punto 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha denunciato alle autorità competenti, in data 14 novembre 2016, lo smarrimento di due punzoni.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1/AP	Antonelli Vinicio Snc di Marco Augusto e Maura Antonelli	San Benedetto del Tronto

17A00435

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 punto 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che risultano smarriti il punzone incavo da 9 mm, la piastrina riportante il marchio sopra citato e la matrice del marchio 148 AP. Il materiale sopra citato, spedito dalla Camera di commercio di Caserta, non risulta pervenuto a questa camera in quanto la busta che avrebbe dovuto contenerlo, risultava vuota al momento della ricezione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
148/AP	Minetti Salvatore	San Benedetto del Tronto

17A00436

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi a fianco indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso degli stessi, come da determinazione del dirigente n. 96 del 12 agosto 2016.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE
189 VE	PAPESSO LUCA	MESTRE-CAMPALTO
324 VE	ORAFO VENEZIANO SNC DI BERTOTTO MARIELLA	MESTRE

17A00449

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 27 dicembre 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Domenico De Candia, Console onorario della Repubblica di Moldova in Bari.

17A00432

Rilascio di *exequatur*

In data 28 dicembre 2016 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Adrianna Siennicka, Console generale della Repubblica di Polonia in Milano.

17A00433

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 26 febbraio 2015.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 210 del 3 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2016.

In conformità al suo art. 12, comma 1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 20 dicembre 2016.

17A00438

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo demaniale, in Deruta

Con decreto 7 ottobre 2016 n. 458/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 2016, reg. n. 1 foglio n. 4511, è stato disposto il passaggio dal Demanio al Patrimonio dello Stato di un ex alveo del fosso dei Guastri nel comune di Deruta (Perugia), distinto nel N. C.T. del comune medesimo al foglio 1 particelle 1085, 1086, 1087, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ed al foglio 7 particelle 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767.

17A00434

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-020) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.